

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)-

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

va@pec.mite.gov.it

Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo e Rurale

ARSARP

arsarp@legalmail.it

E p.c.

Spett.le **Responsabile del procedimento,**

Dott.ssa Silvia Terzoli

terzoli.silvia@mase.gov.it

Oggetto: Wind Energy Mafalda S.r.l. [ID:10377] Progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Mafalda" costituito da 7 aerogeneratori di potenza unitaria nominale fino a 6,0 MW, per una potenza complessiva di 42 MW, ubicato nei Comuni di Mafalda (CB) e Montenero di Bisaccia (CB).

Riscontro nota dell'ARSARP prot. n. 1400 del 11.03.2024 pubblicata sul sito del MASE prot. n. 86431 del 18.03.2024.

Con la presente nota, la scrivente Società, **Wind Energy Mafalda S.r.l.** (P.I. 02372300687) con sede legale in Pescara, via Caravaggio n.125, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, il Sig. Stefano Falconio, intende controdedurre al parere reso nell'ambito del procedimento ambientale indicato in oggetto dall'ARSARP con nota prot. n. 1400 del 11 marzo 2024.

A tal uopo, si allega alla presente la Relazione agronomica predisposta da un esperto a tal uopo incaricato, Dott. For. Marco Cardinali, con la quale si forniscono puntuali integrazioni e chiarimenti tecnici (cfr. Allegato 1).

Nel rinviare a quanto chiarito, sotto il profilo specialistico, in seno alla su citata Relazione ed a corredo di tutto quanto ivi esposto si forniscono di seguito alcune considerazioni di tenore giuridico volte a controdedurre al parere dell'ARSARP.

In particolare, si rileva come, in ogni caso, il richiamo all'art. 12, comma 7, del D. Lgs. 397/2003 ed alle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 20210, contenuto nella nota ARSARP su citata non risulti affatto pertinente.

Ed invero, l'art. 12, co. 7 del D. Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii. stabilisce che "7. *Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, co. 1, lettere b) e c) – energia rinnovabile – **possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici***".

Ai sensi della su citata norma, quindi, la circostanza che nella specie si tratti di area ad "evidente vocazione agricola", non osta alla possibilità di autorizzare la realizzazione di impianti FER come quello in esame.

In tal senso si è espressa consolidata giurisprudenza anche della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, secondo la quale la destinazione agricola di un'area non costituisce di per sé ostacolo alla realizzazione di impianti FER, a meno che l'area stessa non sia qualificata come non idonea dai piani paesaggistici di riferimento (cfr. Corte Cost., sentenza n. 224 del 2012; Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2983). Situazione, quest'ultima che non sussiste nel caso di specie.

Né, peraltro, può rilevare il rinvio all'Allegato IV, lett. f) del D.M. sopra citato, in quanto tali Linee Guida individuano per definizione dei criteri guida di individuazione delle aree che risultino più adeguate alla installazione degli impianti FER e di quelle che invece non lo siano, e come tali necessitano di norme attuative, sia di livello statale che regionale, volte ad individuare in concreto le aree non idonee.

Tuttavia, non risulta che l'area destinata ad ospitare il progetto in esame è stata qualificata come "non idonea" e certamente una qualificazione di tale tenore non potrebbe discendere dalla mera circostanza che si tratti di area ad elevata vocazione agricola.

Ciò in quanto, risulta comunque necessario effettuare una valutazione caso per caso.

In tal senso depone la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui "**una valutazione ..., che prescindendo dalla congrua analisi del caso concreto, può rappresentare una non consentita irragionevole limitazione alla installazione di un impianto di produzione di energie alternative**" (cfr. T.A.R. Basilicata, Sez. I, 6 febbraio 2021, n. 103; Cons. Stato, Sez. IV, 9 settembre 2014, n. 4566).

Nei medesimi termini, vedasi anche la giurisprudenza che ha affermato che nelle ipotesi in cui l'Amministrazione sia chiamata a valutare l'effettiva consistenza e la localizzazione dell'intervento, al fine di confermare o escludere la concreta compatibilità dello stesso con i valori tutelati nello specifico contesto di riferimento, **non possa ritenersi sufficiente il generico richiamo alla prossimità con siti sottoposti a vincolo, essendo al contrario necessario un apprezzamento di compatibilità da condurre sulla base di rilevazioni e di giudizi puntuali** (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2016, n. 5108).

Peraltro, nell'ambito di tale valutazione concreta l'Amministrazione procedente dovrà, altresì, effettuare il bilanciamento degli interessi che vanno, in egual misura, tutelati nel caso di specie, quali l'interesse pubblico alla conservazione del territorio, nonché quello altrettanto pubblico allo sviluppo di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, funzionale al processo di transizione ecologia in atto.

Ed allora, partendo dalle superiori considerazioni occorre evidenziare che, dal momento che da un punto di vista prettamente tecnico, come dimostrato con i superiori riscontri, la tutela del territorio in esame può essere comunque salvaguardata nel caso di specie, essendo dimostrato che la perdita di suolo o di produttività agricola è quasi nulla, risulta evidente come nella specie sia possibile garantire la coesistenza dei predetti interessi.

Alla luce di tutto quanto sopra dedotto, e dei puntuali rilievi tecnici di cui alla Relazione allegata alla presente, si chiede pertanto a Codesta Spett.le Amministrazione di non tenere conto delle osservazioni qui controdedotte, ritenendole superate dalle considerazioni esposte con la presente nota e di voler valutare positivamente il progetto di impianto proposto dalla scrivente Società.

Con osservanza

Pescara, 18/04/2024

Wind Energy Mafalda S.r.l.

Rappresentante legale

Stefano Falconio



COMUNI DI MAFALDA E MONTENERO DI BISACCIA (CB)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI
IMPIANTO EOLICO
“MAFALDA”

1. Premessa

REDAZIONE / PROGETTISTA:



Via Diaz 141 63900 FERMO (FM)
TEL. 0734/622812 - FAX 0734/603188
Mob. 335/7509016
e-mail: mcard@fastwebnet.it; marcocardinali64@tiscali.it
PEC: m.cardinali@epap.conafpec.it

TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA:



TITOLO ELABORATO:

Risposta alle osservazioni alla relazione pedo-agronomica

CODICE ELABORATO:

FORMATO:

A4

N. EL.:

/

FASE:

**PROGETTO
DEFINITIVO**

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Prima emissione	20/07/23	M. Cardinali	M. Cardinali	M. Cardinali
01					
02					
03					
04					

Wind Energy Mafalda srl Impianto Eolico "Mafalda"	Progetto Definitivo	Codice Elaborato:	
		Data:	17/04/24
	RELAZIONE PEDOAGRONOMICA	Revisione:	00
		Pagina:	2 di 4

La presente relazione intende chiarire ed integrare argomentazioni a seguito della nota dell'ARSARP emessa in data 11/03/2024 con Prot. 1400, successivamente pubblicata sul sito del MASE in data 18/03/2024 con Prot. 86431 dell'11/03/2024 e riferita al Progetto [ID:10377] Progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Mafalda" costituito da 7 aerogeneratori di potenza unitaria nominale fino a 6,0 MW, per una potenza complessiva di 42 MW, ubicato nei Comuni di Mafalda (CB) e Montenero di Bisaccia (CB).

La nota, a firma del dirigente dott. Nazzareno De Luca, esprime varie perplessità al progetto, per cui a seguire si elencano i vari punti di contrasto e pedissequamente le relative controdeduzioni da dott. agronomo forestale.

1) *".....Considerato che siamo in un'area che vanta i requisiti di cui sopra, basterebbe già per considerarla non idonea ad un uso alternativo, ma se a quella già pregevole destinazione si aggiunge la presenza della "Gentile di Mafalda" varietà di oliva autoctona molisana che ha ottenuto il riconoscimento come 19° varietà del patrimonio olivicolo molisano è sicuramente da considerarsi non idonea....."*

Risposta: lo scrivente ha sottolineato l'affermazione sopra: "uso alternativo". La realizzazione delle opere in progetto non produrrà una modifica sostanziale nell'uso del suolo ovvero un "uso alternativo", ma piuttosto un "uso promiscuo" all'attività agricola esistente e radicata.

L'occupazione del suolo ai fini dell'esercizio delle opere in progetto è infatti riferibile alla sola superficie occupata dalle piazzole degli aerogeneratori che definiscono una sottrazione pari a qualche decina di metri quadrati. Tale occupazione non potrà quindi danneggiare le estese coltivazioni che occupano, di fatto, l'intero territorio regionale. Si evidenzia infine che si avrà cura di ridurre al massimo le superfici occupate, restituendo all'uso originario quelle superfici necessarie alla fase di cantiere e limitando, per quanto tecnicamente possibile, le aree occupate in fase di esercizio.

Le stesse argomentazioni sono vevoli anche per le successive considerazioni: "*Considerato che le opere dichiarate pubbliche hanno come fine il miglioramento delle condizioni sociali di tutti, potrebbe verificarsi, in seguito all'installazione di tale impianto, la perdita di un area "caratterizzata da un elevata capacità d'uso del suolo" (area tra quelle specificamente elencate ed individuate dall'Allegato 3 lettera f, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 pubblicato nella G.U. n. 219 del 18 settembre 2010) e la sottrazione di tale area potrebbe determinare il peggioramento delle condizioni sociali e/o economiche delle comunità che ancora vivono nei comuni interessati dall'impianto, Mafalda e Montenero di Bisaccia e sono circa 6000 abitanti....."*

Nei termini in cui si parla di "perdita" vi è il retaggio di considerare i luoghi in cui si colloca un impianto ad energia eolica come uno spazio dove non si possa attuare più alcuna attività produttiva futura.

Nella realtà invece l'esercizio di un impianto per la generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile non preclude l'uso agricolo delle aree circostanti in cui esso si inserisce; la vocazione agricola, pertanto, rimane inalterata con la possibilità di attuare tutte le colture vocate possibili, dall'olivicoltura alla viticoltura. La produttività agricola e quindi la SAU dei terreni rimangono invariate. Inoltre, la produzione di energia da fonte eolica non produce emissioni di inquinanti in atmosfera e risultano nulli gli impatti sulla qualità delle matrici

Wind Energy Mafalda srl Impianto Eolico "Mafalda"	Progetto Definitivo	Codice Elaborato:
		Data: 17/04/24
	RELAZIONE PEDOAGRONOMICA	Revisione: 00
		Pagina: 3 di 4

suolo/sottosuolo. Infine, la dismissione dell'impianto a fine vita sarà realizzata nell'ottica di una corretta gestione e smaltimento/recupero del materiale in impianti autorizzati.

In conclusione, si ribadisce che la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto non originano un peggioramento delle condizioni sociali e/o economiche delle comunità che vivono nei comuni di Mafalda e Montenero di Bisaccia in quanto la perdita di suolo e, dunque il cambio di destinazione d'uso, è relativo alla superficie occupate dalle piazzole degli aereogeneratori cha, in totale, è pari a circa 400 m² per turbina

In relazione a quanto riportato a seguire: *"...Il Molise ha da sempre una vocazione agricola con una tradizione contadina che in alcuni luoghi, tipo il sito individuato, si è conservata meglio di altri. Una risorsa e un patrimonio di cui la Regione Molise, a nostro avviso, non si può privare. Il suolo fertile di quell'area rappresenta un'entità fisica "finita" e non riproducibile; pertanto, non è possibile compensarne la perdita. Il consumo di suolo rappresenta quindi una perdita irreversibile, non compensabile e difficilmente mitigabile. La vitalità delle comunità che lì vivono verrebbe irrimediabilmente compromessa dalla riduzione significativa della produzione locale; pertanto, risulta evidente quale sia l'importanza strategica della conservazione di quei suoli ad uso agricolo..."*, è necessario rimarcare che non risulta corretto utilizzare i termini "perdita" e "irreversibile" riferendosi all'occupazione di suolo determinato dalle opere in progetto: la produzione locale, sostanzialmente frumento duro, non sarà in alcun modo danneggiata e anche ove si verificassero nuovi investimenti nell'area di tipo arboricolo come oliveti e vigneti gli stessi non verrebbero in alcun modo compromessi nella loro produttività. La fertilità dei suoli, infatti, non verrà danneggiata né in fase di cantiere, alla luce degli accorgimenti tecnico-operativi messi in atto, né nella fase di esercizio che non produce impatti sullo stato di qualità ambientale del suolo/sottosuolo ma riconducibile alla occupazione di una limitata superficie. È da escludere, per le caratteristiche dell'impianto in progetto, un significativo impatto sulla produzione locale e, di conseguenza, sulle condizioni economiche e sociali della popolazione ivi residente.

2) Nella nota a firma del dirigente dott. Nazzareno De Luca, si esprime la seguente considerazione: *"... i terreni all'interno dell'area di progetto sono tutti vocati a dare colture di qualità essendo assoggettati a ben quattro disciplinari di qualità:"*. Quindi si riportano le cartografie dei disciplinari della regione Molise.

Risposta: Dalle cartografie elencate si osserva come, in sostanza, tutto (o quasi) il territorio regionale del Molise risulta interessato dalle produzioni di qualità DOC, per i vini e DOP per l'olivicoltura.

Ma si tratta di una cartografia a larga scala che non può essere presa come parametro di riferimento per ogni specifico puntuale progetto. Se così fosse allora nessun impianto di energie rinnovabili sarebbe possibile in regione Molise.

La verifica puntuale delle aree interessate dall'opera in progetto ha evidenziato che gli impianti non interferiscono e quindi danneggiano alcun impianto arboricolo, né nella sua produttività attuale e tanto meno quella potenziale.

Si ribadisce in conclusione, che l'impianto eolico progettato è stato redatto proprio nella sensibilità e direzione di un'agricoltura sostenibile in atto, andando in sostanza a creare un nuovo concetto di agricoltura promiscua, come

Wind Energy Mafalda srl Impianto Eolico "Mafalda"	Progetto Definitivo	Codice Elaborato:	
		Data:	17/04/24
	RELAZIONE PEDOAGRONOMICA	Revisione:	00
		Pagina:	4 di 4

già attuata un secolo fa prima dell'avvento ed esplosione della meccanizzazione agraria dopo il 1950. La perdita di suolo o di produttività agricola è pertanto decisamente quasi nulla.

Data 11/04/2024

Il tecnico
Dott. For. Marco Cardinali

